

**Regolamento procedimenti disciplinari Consiglio di Disciplina
dell'O.R.G. Lombardia**

- TITOLO I -

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità del procedimento disciplinare -

1. Il procedimento disciplinare è volto ad accertare la responsabilità degli iscritti all'albo ed all'elenco speciale dell'Ordine Regionale dei Geologi della Lombardia per azioni e/o omissioni che integrino violazione di norme di legge o regolamenti, di norme deontologiche o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro nell'esercizio della professione, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione stessa.

2. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi costituzionali di imparzialità e legittimità dell'azione amministrativa. È altresì soggetto, pur avendo carattere amministrativo, ai canoni del giusto processo (art. 111 Cost.) con particolare riguardo al principio del diritto al contraddittorio ed alla salvaguardia del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

3. Il procedimento è disciplinato dagli articoli 14 e 15 della legge 25.07.1966, n° 616; dall'art. 6 della legge 12.11.1990, n° 339; dalle norme di cui al Codice Deontologico dei Geologi approvato con delibera n° 65 del 24.03.2010; dall'art. 8 del D.P.R. 7.08.2012, n° 137; dal regolamento per la designazione dei componenti di Consigli di Disciplina Territoriali e Nazionali del Consiglio Nazionale dei Geologi approvato con delibera del 23.11.2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n° 23, del 15.12.2012; dal presente regolamento che integra operativamente le norme di legge e regolamentari in materia, norme che restano pienamente efficaci, applicabili e da osservare. Per quanto non espressamente previsto nelle norme indicate si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice di Procedura Civile.

Art. 2 - Responsabilità disciplinare -

1. La responsabilità disciplinare è accertata ove risultino provate l'inosservanza dei doveri professionali, anche se derivanti da condotta omissiva, nonché il tentativo, se provato, di compiere il fatto illecito.

2. La responsabilità sussiste tanto se il comportamento deontologicamente rilevante sia irintenzionale, quanto nell'eventualità che il fatto/comportamento sia stato commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o in osservanza e disapplicazione di leggi e regolamenti.

3. Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione viene determinato in relazione ai seguenti criteri:

- intenzionalità del comportamento;
- negligenza, imprudenza, imperizia, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- responsabilità connessa alla funzione svolta e/o all'incarico conferito;
- danno o pericolo causato;
- concorso tra più soggetti professionisti, anche di professioni diverse, in accordo tra loro;
- recidiva e/o reiterazione.

4. Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di comminazione dell'eventuale sanzione che dovrà essere comunque proporzionata alla gravità della condotta e/o dei fatti/comportamenti/eventi contestati, nonché alle conseguenze dannose che possano essere derivate, o possano derivare, dai medesimi.

5. L'iscritto è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine, la dignità ed il decoro della categoria.

- TITOLO II -

IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Art. 3 - Composizione del Consiglio di Disciplina Territoriale -

1. Presso il Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Lombardia è istituito il Consiglio di Disciplina territoriale composto da 3 componenti, come da delibera dell'O.R.G. n° 123 del 04/10/2016

Art. 4 - Funzioni -

1. Al Consiglio di Disciplina Territoriale, cui compete il potere di dare impulso ed iniziare l'azione disciplinare, sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'O.R.G. Lombardia e gli iscritti all'O.R.G. Trentino Alto Adige, limitatamente al caso di procedimenti aventi ad oggetto componenti dell'O.R.G. Trentino Alto Adige e/o del relativo Consiglio di Disciplina.

2. Il Consiglio di Disciplina opera in piena indipendenza di giudizio ed autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

3. Restano di competenza del Consiglio dell'O.R.G. Lombardia le funzioni ed i poteri diversi da quello del procedimento disciplinare, quali ad esempio quelli relativi alla sezione dell'albo e dell'elenco speciale, come iscrizione e cancellazione, l'applicazione delle sanzioni, nonché la vigilanza sull'effettiva osservanza da parte dell'iscritto della sanzione applicata.

Art. 5 - Collegialità del Consiglio -

1. Il Consiglio opera collegialmente, definendo precisi programmi operativi in ordine ai procedimenti disciplinari.

2. I consiglieri possono venire incaricati dal Consiglio di Disciplina di espletare determinati specifici impegni. Ne consegue pertanto che l'apporto dei singoli consiglieri non si esaurisce nelle sedute.

Art. 6 - Presidente -

1. Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

Art. 7 - Segretario -

1. Le funzioni di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'albo.

Art. 8 - Vicepresidente -

1. Il Vicepresidente viene nominato nella persona del componente avente maggiore anzianità di iscrizione all'albo dopo il Presidente.

Art. 9 - Sostituzione componenti -

1. Per la sostituzione dei componenti del Consiglio di Disciplina che vengano meno per qualsiasi causa (decesso, dimissioni, altro) si fa riferimento all'elenco dei componenti supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale di Milano secondo il relativo ordine.

2. Qualora non sia possibile procedere secondo quanto indicato al comma precedente, per mancata nomina di componenti supplenti e/o per essere gli stessi terminati, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriale e Nazionali dell'Ordine dei Geologi, approvato con delibera C.N.G. 23.11.2012 e pubblicato sul B.U. del Ministero della Giustizia n° 23, si procederà, a cura del Consiglio

dell'Ordine Regionale dei Geologi della Lombardia, alla formazione di una lista composta da un numero di componenti doppio rispetto a quelli da sostituire da cui il Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'O.R.G.L., sceglierà il nuovo e/o i nuovi consiglieri.

Art. 10 - Durata -

1. Il Consiglio di Disciplina resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio dell'O.R.G. Lombardia e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Disciplina.

Art. 11 - Sedute di Consiglio -

1. Le sedute del Consiglio di Disciplina hanno luogo separatamente da quelle del Consiglio dell'O.R.G. Lombardia e si tengono presso la sede dell'Ordine.

2. Le sedute del Consiglio di Disciplina sono valide se è presente la maggioranza dei componenti in carica.

3. Le sedute del Consiglio hanno indicativamente frequenza mensile, ma possono avere diversa cadenza in base alle necessità e sono convocate dal Presidente con comunicazione scritta inviata a mezzo pec ai consiglieri con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la seduta.

4. La comunicazione di convocazione deve indicare luogo, giorno ed orario della seduta, nonché lo specifico ordine del giorno.

5. Qualora il Consiglio abbia deliberato la cadenza periodica delle sedute con luogo, giorno ed orario prefissato, l'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, dovrà essere comunicato almeno tre giorni prima della seduta. In caso di motivata urgenza, o a seguito di motivata richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, è facoltà del Presidente convocare una seduta straordinaria in data diversa da quella prevista con indicazione di specifico punto all'ordine del giorno.

6. In caso di particolare urgenza, previa comunicazione di almeno 24 ore prima della seduta, l'ordine del giorno può essere integrato con nuovi argomenti; eventuali argomenti aggiuntivi all'ordine del giorno possono essere ammessi in apertura di seduta, previa specifica votazione favorevole.

7. Il Presidente, dopo aver verificato l'esistenza del numero legale per la validità della seduta, dichiara aperti i lavori e passa all'esame dei singoli punti all'ordine del giorno illustrandoli o dando la parola al relatore, quindi apre la discussione sull'argomento ed infine ne riassume sinteticamente i contenuti per la stesura della deliberazione che viene posta ai voti.

8. I consiglieri che non possono partecipare alle sedute sono tenuti a darne comunicazione scritta o verbale agli uffici di segreteria dell'O.R.G. Lombardia; in caso contrario la loro assenza

sarà considerata ingiustificata. Dopo cinque assenze ingiustificate da parte del consigliere, questo deve considerarsi decaduto dalla carica.

9. I componenti del Consiglio di Disciplina assumono l'obbligo al segreto ed alla riservatezza circa le notizie comunque conosciute nell'espletamento dell'incarico e della funzione istituzionale svolta.

Art. 12 - Spese -

1. Le spese relative al funzionamento del Consiglio di Disciplina, incluse quelle dei procedimenti disciplinari, sono a carico del bilancio annuale dell'O.R.G. Lombardia.

Art. 13 - Funzioni di segreteria -

1. I compiti di segreteria amministrativa e di assistenza alle attività del Consiglio di Disciplina sono svolte dal personale dipendente dell'O.R.G. Lombardia.

2. La corrispondenza e le comunicazioni indirizzate al Consiglio di Disciplina devono essere consegnate dalla segreteria dell'O.R.G. Lombardia al Presidente del Consiglio di Disciplina, che provvederà a darne comunicazione agli altri componenti il Consiglio. Nel caso in cui la corrispondenza e le comunicazioni, di competenza del Consiglio di Disciplina, siano state genericamente indirizzate al Consiglio dell'Ordine, il Presidente dell'O.R.G. Lombardia dovrà darne pronta comunicazione al Presidente del Consiglio di Disciplina e trasmettere a quest'ultimo con sollecitudine la documentazione senza entrare nel merito dei contenuti.

Art. 14 - Astensione e ricusazione -

1. Il componente del Consiglio di Disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interesse ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, dandone immediata comunicazione agli altri componenti del Consiglio di Disciplina.

2. I componenti del Consiglio di Disciplina possono essere ricusati per i medesimi motivi per i quali devono astenersi, con istanza motivata da presentare al Consiglio di Disciplina.

3. Sulla sussistenza dei motivi di astensione e ricusazione decide lo stesso Consiglio di Disciplina.

4. In caso di astensione e/o ricusazione il Presidente del Consiglio di Disciplina procederà alla sostituzione del componente in conflitto di interesse per la trattazione del relativo procedimento con altro consigliere del Consiglio di Disciplina.

5. In caso di astensione e/o ricusazione di un componente del Consiglio di Disciplina, la determinazione della maggioranza necessaria per operare e deliberare viene calcolata sulla base del numero dei consiglieri che non si sono astenuti o che non sono stati ricusati.

6. Nel caso in cui l'astensione o la ricusazione riguardi più componenti del Consiglio e quest'ultimo non fosse in grado di operare, gli atti sono rimessi senza indugio al Consiglio dell'O.R.G. Lombardia che dovrà, con delibera motivata, rimettere il fascicolo al Consiglio di Disciplina dell'O.R.G. Veneto.

7. Il provvedimento che accoglie la richiesta di astensione e/o l'istanza di ricusazione dichiara anche l'inefficacia e l'inutilizzabilità degli atti eventualmente compiuti in precedenza dal Consiglio di Disciplina nella composizione comprensiva del membro astenuto e/o ricusato.

8. In caso di astensione e/o ricusazione la determinazione della maggioranza necessaria per operare viene calcolata sulla base del numero dei consiglieri che non si sono astenuti o che non sono stati ricusati.

9. Ai fini dell'individuazione dei motivi di astensione e ricusazione e, quindi, della sussistenza di un conflitto di interesse deve farsi riferimento a quanto disposto dagli articoli 51 e 52¹ del Codice di Procedura Civile; agli artt. 36 e 37 del Codice di Procedura Penale² e, per quanto applicabile, dall'art. 3 della legge 20.07.2004, n° 215³, nonché all'art. 8, comma 3, del D.P.R. 137/2012⁴.

¹ Art. 51 c.p.c. - **Astensione del giudice:** Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore. **Art. 52 c.p.c. Ricusazione del giudice:** Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La ricusazione sospende il processo.

² Art. 36 c.p.p. - **Astensione:** 1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi: a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli; b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge; c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie; d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private; e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata; f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero; g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario; h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.

2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera b) seconda ipotesi e lettera e) o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio o affinità, sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

3. La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della corte o del tribunale, che decide con decreto senza formalità di procedura. 4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione. **Art. 37 c.p.p. Ricusazione:** 1. Il giudice può essere ricusato dalle parti: a) nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g); b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.

2. Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.

³ Art. 3, legge 215/2004 - **Conflitto di interessi:** Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di

10. Per il componente del Consiglio di Disciplina costituisce ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 7 del regolamento per la designazione dei componenti dei Consigli di Disciplina Territoriali dell'Ordine dei Geologi approvato con delibera del C.N.G. 23.11.2012 (B.U. Ministero della Giustizia, n° 23/2012) aver intrattenuto rapporti lavorativi o collaborato a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con procuratori dello stesso.

Art. 15 - Funzioni del Presidente del Consiglio di Disciplina -

1. Il Presidente del Consiglio di Disciplina è il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5⁵ della legge 7.08.1990, n° 241, anche in ordine all'eventuale richiesta di accesso agli atti da parte degli interessati aventi titolo e diritto, fatta salva la procedura prevista in materia dalla specifica normativa.

2. Il Presidente del Consiglio di Disciplina:

- a) convoca il Consiglio di Disciplina e ne presiede le riunioni;
- b) nomina al suo interno un relatore per ogni singolo procedimento;
- c) sostituisce il relatore già designato in caso di suo impedimento o astensione, ovvero ove ne sia stata accolta la ricasazione;
- d) coordina e sovrintende tutte le attività propedeutiche al funzionamento del Consiglio di Disciplina;
- e) coordina e sovrintende al procedimento compiendo tutti gli atti di sua spettanza e tutti gli atti comunque necessari a dare impulso al procedimento stesso; dirige e modera la discussione in seno al Consiglio: dà la parola e la toglie; mantiene l'ordine nelle sedute; stabilisce l'ordine della votazione; chiarisce il significato del voto e annunzia il risultato.

3. Nel caso di impedimento del Presidente, le funzioni indicate nel precedente comma 2 sono assolte dal Vicepresidente, il quale esercita anche le funzioni del Presidente previste in altre parti del presente Regolamento, nella ipotesi di impedimento o assenza del Presidente stesso.

incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico.

⁴ Art. 8, comma 3 D.P.R. 137/2012 - Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie - Ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco di cui al periodo che precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

⁵ Art. 5 legge 241/1990 - Responsabile del procedimento 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. 2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4. 3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7, e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

- TITOLO III -

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 16 - Obblighi del Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Regione Lombardia -

1. Il Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Regione Lombardia quando riceve un esposto e/o una denuncia e/o acquisisce comunque notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare deve immediatamente trasmettere gli atti al Consiglio di Disciplina unitamente ad una scheda riassuntiva di eventuali precedenti provvedimenti disciplinari a carico dell'iscritto.

Art. 17 - Avvio dell'azione disciplinare -

1. Il Consiglio di Disciplina dà avvio all'azione disciplinare d'Ufficio nel caso in cui abbia notizia, anche attraverso l'esposto di terzi e/o di terzi interessati, di eventi e/o comportamenti rilevanti ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento.

2. Costituisce notizia di illecito disciplinare anche quella desunta dai mezzi di informazione. Di essa deve essere data comunicazione scritta al Presidente con l'indicazione precisa della fonte.

3. Rivestono la qualifica di terzi interessati gli iscritti all'albo e/o all'elenco speciale, nonché tutti coloro che abbiano subito, o possano subire, un pregiudizio dalla condotta del professionista.

4. Il Consiglio di Disciplina dà avvio all'azione disciplinare su istanza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente.

5. Il Consiglio di Disciplina esamina le notizie di cui al comma 1 del presente articolo purché non provengano da segnalazioni anonime.

6. Nell'eventualità in cui l'azione disciplinare debba essere promossa nei confronti di componente del Consiglio di Disciplina dell'O.R.G. Lombardia e/o di componente del Consiglio dell'O.R.G. Lombardia, il Consiglio di Disciplina rimette gli atti all'O.R.G. Lombardia che procederà a trasferire gli stessi al Consiglio di Disciplina dell'O.R.G. Veneto.

Art. 18 - Iscrizione nel registro riservato e fascicoli -

1. Il Presidente del Consiglio di Disciplina, ricevuta notizia avente ad oggetto ipotesi di illecito disciplinare, iscrive senza ritardo in un registro all'uopo istituito il nominativo del responsabile dell'illecito, indicando la data di ricevimento della segnalazione.

2. Il registro è riservato ed è custodito dal Segretario del Consiglio di Disciplina. Detto registro può essere tenuto per mezzo di presidi informatici, purché sia assicurata, sempre e comunque, la possibilità di conservazione riservata dello stesso nel rispetto della normativa sulla privacy regolante la tenuta e la custodia dei dati personali. Su tale registro vengono annotati con numerazione progressiva le generalità dell'incolpando, le notizie personali contenute nell'albo e/o nell'elenco speciale, gli eventuali procedimenti disciplinari già subiti ed il loro esito. A cura del segretario verranno poi annotate le vicende della procedura in corso, compreso il nominativo dell'esponente, dei componenti il Consiglio di Disciplina giudicante, l'indicazione del relatore e dell'eventuale difensore.

3. Il Segretario del Consiglio di Disciplina procede alla formazione del fascicolo.

Art. 19 - Effetti dell'azione disciplinare -

1. In caso di richiesta di trasferimento ad altro Ordine di un iscritto nei cui confronti sia stato presentato un esposto, ma non sia stato ancora aperto un procedimento disciplinare, con il nullaosta dovrà essere trasmesso anche il suddetto esposto affinché vi provveda il Consiglio di Disciplina divenuto competente per effetto del trasferimento territoriale.

Art. 20 - Iter procedimentale preliminare -

1. Il Presidente del Consiglio di Disciplina, previa numerazione cronologica della notizia ed iscrizione nel registro di cui al precedente articolo, provvede all'acquisizione del fascicolo formato ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 18.

2. Il Consiglio di Disciplina, all'uopo convocato, svolge una sommaria cognizione dei fatti per valutarne la fondatezza e la rilevanza, nonché la sussistenza della competenza a giudicare nella fattispecie. In tale fase il Consiglio può anche acquisire documentazione o sentire, ove ritenuto, l'interessato o gli interessati.

3. La convocazione del Consiglio di Disciplina per il compimento degli atti volti a deliberare l'archiviazione immediata o l'apertura del provvedimento disciplinare costituisce dovere di ufficio.

4. A seguito di tale prima valutazione, il Consiglio può archiviare la procedura se la notizia risulti palesemente infondata o irrilevante.

5. Nell'ipotesi di archiviazione il Consiglio di Disciplina trasmette all'iscritto interessato provvedimento di archiviazione.

6. Nell'ipotesi di rilevata incompetenza a giudicare nella fattispecie, il Consiglio di Disciplina rimette gli atti, con relazione scritta e motivata, all'O.R.G. Lombardia che a sua volta provvede alla trasmissione a chi di competenza.

7. Laddove dalla prima sommaria cognizione di cui al comma 2 del presente articolo il Consiglio di Disciplina rilevi la possibile fondatezza della violazione viene aperto il procedimento disciplinare, con comunicazione all'iscritto secondo quanto disposto dal successivo art. 21.

Art. 21 - Atto di incolpazione -

1. La comunicazione di apertura del procedimento - definito anche "*atto di incolpazione*" - che deve avvenire senza ritardo al termine della fase di istruzione sommaria di cui al precedente articolo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al domicilio risultante sull'albo o sull'elenco speciale o a mezzo pec e deve obbligatoriamente contenere:

- le generalità dell'incolpato ed il numero cronologico attribuito al procedimento;
- la data ed il numero della delibera di approvazione dell'apertura del procedimento;
- l'indicazione dei nominativi dei componenti il Consiglio di Disciplina compreso quello del Presidente e del relatore incaricato;
- l'indicazione specifica degli addebiti, indicando anche le norme di legge e/o regolamentari e/o deontologiche che si ritengono violate e fornendo ogni elemento utile, anche in fatto, per la formulazione, da parte dell'incolpato, di osservazioni e deduzioni volte ad una efficace ed esaustiva difesa;
- se gli addebiti sono più di uno debbono essere contraddistinti da lettere e/o da numeri;
- l'avviso che l'incolpato ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale, secondo le modalità di accesso agli atti;
- l'invito a presentare, nel termine non inferiore a dieci giorni, documentazione e/o memoria difensiva, con specifica indicazione della facoltà di potersi far assistere da legale di fiducia e di poter anche eleggere domicilio presso quest'ultimo e/o presso altro indirizzo diverso da quello risultante dall'albo e/o dall'elenco per le comunicazioni degli atti del procedimento;
- l'invito a comparire dinanzi al Consiglio per essere sentito entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei documenti e/o delle memorie, con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di comparizione e con avvertimento che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o ad assoluta impossibilità a comparire documentalmente provate, si procederà in sua assenza.

Art. 22 - Istruttoria -

1. Il Presidente del Consiglio provvede a mettere a disposizione del consigliere relatore il fascicolo del procedimento.

2. Ricevuti gli atti, il relatore avvia l'istruzione probatoria attraverso l'esame degli scritti.

3. La fase istruttoria deve essere conclusa entro sei mesi dall'apertura del procedimento.

4. Il Consiglio di Disciplina, su proposta del consigliere relatore, può autorizzare ulteriori accertamenti istruttori, ma comunque entro il termine perentorio ed improrogabile di ulteriori mesi due.

5. Al procedimento disciplinare, in quanto procedimento amministrativo, non si applica la sospensione dei termini processuali di cui alla legge 742/1969 e s.m.i.

6. Se nel corso dell'istruttoria o della seduta fissata per l'audizione vengono avanzate richieste di astensione o istanze di ricusazione nei confronti di uno o più componenti del Consiglio di Disciplina, il Consiglio interrompe il procedimento e decide sulla richiesta in seduta riservata.

7. Il Consiglio di Disciplina esamina le deduzioni e la documentazione fatte pervenire dall'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare prima dell'audizione di quest'ultimo.

8. Il Consiglio può disporre:

- la richiesta di documenti ad Autorità giudiziarie e/o Pubbliche Amministrazioni;
- la richiesta scritta di chiarimenti e/o l'esibizione di documenti ad uno o più soggetti interessati;
- l'audizione di soggetti terzi;
- ogni altra attività istruttoria ritenuta necessaria.

Art. 23 - Audizione -

1. In corretta osservanza, applicazione e salvaguardia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio il professionista sottoposto a procedimento disciplinare viene ascoltato in audizione dinanzi al Consiglio di Disciplina.

2. Nel corso dell'audizione l'iscritto può essere assistito da un legale di fiducia ed esporre le proprie ragioni, rispondendo alle domande e richieste di chiarimenti a lui rivolte dal Presidente e/o dai consiglieri partecipanti alla riunione.

3. L'iscritto può procedere al deposito di ulteriori atti e documenti, esclusivamente previa autorizzazione da parte del Consiglio di Disciplina.

4. Della seduta viene redatto verbale firmato dall'iscritto, dal legale di quest'ultimo, ove presente, dal Presidente della riunione, dal Segretario e dal relatore. Tale verbale fa parte integrante del procedimento.

5. Il Consiglio può procedere nella stessa seduta alla deliberazione conclusiva, ovvero rinviare a successiva riunione, ferma la sussistenza del quorum deliberativo della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.P.R. 8.07.2005, n° 169⁶.

⁶ Art. 9, comma 3 D.P.R. 8 luglio 2005, n° 169: Procedimenti disciplinari - In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione.

6. Nel caso in cui alle riunioni aventi ad oggetto il procedimento disciplinare, ivi compresa anche la seduta di audizione dell'incolpato, partecipino consiglieri diversi, ad apertura di ciascuna discussione il Presidente deve dare lettura dei verbali relativi alle precedenti riunioni e riassumere quanto accaduto e rilevato in precedenza.

Art. 24 - Prove utilizzabili -

1. Ai fini della decisione sono utilizzabili:

- le dichiarazioni ed i documenti provenienti dall'incolpato;
- gli atti formati ed i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e dell'audizione;
- gli esposti e le segnalazioni inerenti la notizia di illecito disciplinare e le eventuali dichiarazioni e/o documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria.

2. Conclusa la fase istruttoria, il relatore provvede a riferire con apposita relazione al Consiglio le risultanze dell'attività svolta e pone nella disponibilità di tutti i componenti il Consiglio il fascicolo del procedimento, comprensivo di tutta la documentazione eventualmente acquisita.

Art. 25 - Verbali -

1. I verbali di ciascuna riunione inerente il procedimento disciplinare debbono contenere:

- la data della seduta, con l'indicazione del giorno, mese ed anno;
- il numero ed il nome dei componenti del Consiglio presenti, con l'indicazione delle rispettive funzioni;
- la menzione della relazione istruttoria;
- l'indicazione dell'incolpato e del suo eventuale difensore, nonché delle dichiarazioni rese in sede di audizione;
- l'indicazione dei terzi interessati e/o comunque ascoltati, con le eventuali dichiarazioni rese dai medesimi;
- il provvedimento che definisce il procedimento disciplinare;
- la sottoscrizione del Presidente, del Segretario e del Relatore, nonché dell'incolpato e del suo difensore o di terzi ascoltati nel caso in cui si tratti di verbale di audizione.

2. Nell'eventualità in cui qualcuno degli obbligati si rifiuti di sottoscrivere il verbale occorre farne specifica menzione.

Art. 26 - Provvedimento di definizione del procedimento disciplinare. Archiviazione. Provvedimento sanzionatorio e comunicazione -

1. Il procedimento disciplinare si può concludere con l'archiviazione o con il provvedimento sanzionatorio.

2. Qualora a seguito dell'istruttoria il Consiglio addivenga alla determinazione che l'illecito disciplinare contestato non sussiste procede con delibera di archiviazione, dandone comunicazione all'iscritto, al Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente a mezzo notifica effettuata dall'Ufficiale Giudiziario.

3. Quando dall'istruttoria emerge la sussistenza dell'illecito disciplinare contestato, e/o di uno degli illeciti disciplinari contestati, il procedimento si conclude con la deliberazione del Consiglio di infliggere una sanzione.

4. In caso di pronuncia di provvedimento sanzionatorio, la relativa deliberazione va assunta su fatti accertati e non in base a convincimenti soggettivi o sospetti.

5. Il provvedimento sanzionatorio deve essere ben argomentato, illustrare puntualmente i fatti addebitati e le norme violate e contenere motivazione logica e congrua.

6. La deliberazione di sanzionamento va comunicata all'iscritto via pec, o in difetto di un indirizzo pec, nel domicilio risultante dall'albo e/o dall'elenco speciale o in quello eventualmente eletto in fase istruttoria; al Consiglio dell'Ordine Territoriale di appartenenza ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente a mezzo pec entro venti giorni dall'assunzione della deliberazione stessa.

7. In caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia, l'Ufficiale Giudiziario deposita la deliberazione nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito sulla porta di abitazione o dell'ufficio, dando notizia all'interessato attraverso raccomandata con avviso di ricevimento.

8. La deliberazione notificata, sia che abbia contenuto di archiviazione sia che abbia contenuto sanzionatorio, deve contenere:

- nome, cognome, residenza o domicilio eletto dell'incolpato;
- composizione del Consiglio giudicante con indicazione del relatore;
- capo di incolpazione così come comunicato in fase iniziale;
- esposizione dei fatti;
- svolgimento del procedimento, con indicazione degli elementi e/o documenti portati a discolta dall'iscritto;
- indicazione delle circostanze di fatto che hanno determinato la fattispecie disciplinarmente rilevante;
- motivazioni tecniche e giuridiche a fondamento della decisione di irrogare la sanzione, con indicazione delle norme violate;
- dispositivo di irrogazione della sanzione con specificazione della stessa ed indicazione delle modalità e termini per il ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale;
- indicazione dell'effetto sospensivo del ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale;

- indicazione che, decorso il termine per la presentazione dell'impugnativa al Consiglio di Disciplina Nazionale, la sanzione diverrà esecutiva con pubblicazione nell'albo e quant'altro previsto dal successivo art. 28;

- indicazione dei soggetti ai quali viene comunicata la decisione;
- data in cui è pronunciata la deliberazione, con indicazione di giorno, mese ed anno;
- sottoscrizione del Presidente, del Segretario e del relatore.

9. La deliberazione avente ad oggetto provvedimento sanzionatorio di sospensione dall'esercizio della professione e/o di radiazione, deve contenere l'invito all'iscritto a consegnare il timbro professionale a seguito della definitività della sanzione stessa.

10. La deliberazione avente ad oggetto provvedimento di archiviazione può essere motivata succintamente rispetto a quella a contenuto sanzionatorio.

11. Il Consiglio può irrogare le sanzioni previste dall'art. 14, comma 1 della legge 616/1966⁷ a seconda della gravità dell'illecito.

Art. 27 - Sanzioni disciplinari -

1. Con la decisione che definisce il procedimento il Consiglio di Disciplina può infliggere una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- censura, che consiste in un biasimo formale e che può essere irrogata quando la gravità dell'infrazione, il livello di responsabilità, i precedenti dell'incolpato ed il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;
- sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non superiore ad un anno, che consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio degli atti professionali e comporta la restituzione, per il periodo, del timbro e che può essere inflitta a fronte di violazioni di norme, anche deontologiche, di gravità tale da non consentire l'irrogazione della sanzione della censura;
- radiazione, che consiste nell'esclusione definitiva dall'albo e/o dall'elenco speciale, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, dell'art. 14 della legge 25.07.1966, n° 616⁸ e che può essere inflitta a fronte di violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo e/o nell'elenco speciale.

Art. 28 - Pubblicità -

⁷ Art. 14, comma 1, legge 25 luglio 1966, n° 616: Sanzioni disciplinari - 1. All'iscritto nell'Albo o nell'elenco speciale, che si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, può essere inflitta, a seconda della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari: 1) censura; 2) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno; 3) radiazione.

4. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto: a) nel caso di cui al precedente comma quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme del Codice di Procedura Penale; b) negli altri casi quando sono decorsi due anni dalla cancellazione. 5. Nel caso in cui la domanda non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo 10 della legge 3 febbraio 1963, n° 112 e dell'articolo 16 della presente legge.

⁸ Art. 14, commi 4 e 5, legge 25 luglio 1966, n° 616: Sanzioni disciplinari - 4. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto: a) nel caso di cui al precedente comma quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme del Codice di Procedura Penale; b) negli altri casi quando sono decorsi due anni dalla cancellazione. 5. Nel caso in cui la domanda non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo 10 della legge 3 febbraio 1963, n° 112 e dell'articolo 16 della presente legge.

1. Alla pubblicità delle sanzioni nei modi e termini di legge provvede l'Ordine Regionale dei Geologi della Lombardia.

Art. 29 - Ambito di applicazione della procedura disciplinare -

1. L'iter del procedimento disciplinare stabilito agli articoli precedenti trova applicazione anche nei casi di inadempimenti relativi alla normativa di seguito indicata:

- art. 5 del D.P.R. 7.08.2012, n° 137, che prevede l'obbligo di polizza assicurativa;
- art. 7 del D.P.R. 7.08.2012, n° 137, che prevede l'obbligo di formazione professionale continua;
- art. 16, comma 7 del D.L. 29.11.2008, n° 185, convertito con legge 28.01.2001, n° 2, che prevede l'obbligo di PEC;
- art. 14 della legge 25.07.1966, n° 616, che disciplina la sospensione nel caso di emissione di mandato od ordine di cattura e la radiazione nel caso di condanna definitiva a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo;
- art. 14, commi 2 e 3 della legge 25.07.1966, n° 616, che disciplina il caso della sospensione per morosità.

Art. 30 - Rapporti tra il procedimento disciplinare e l'azione penale -

1. Nel caso di addebito disciplinare per i medesimi fatti già contestati al professionista in sede penale il procedimento disciplinare deve sospendersi ex art. 295 c.p.c., in pendenza di quello penale, poiché dalla definizione di quest'ultimo dipende, ai sensi dell'art. 653c.p.p.⁹, quella del procedimento disciplinare.

2. Il procedimento resta sospeso fino a quando non sia intervenuta sentenza penale irrevocabile o decreto di archiviazione.

3. La natura necessaria della sospensione determina la non decorrenza del termine di prescrizione della relativa azione.

4. L'accertamento del fatto, la sua illiceità penale e la responsabilità dell'iscritto per averlo commesso sussistono anche nel caso di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 primo comma c.p.p.¹⁰, ossia nel caso di patteggiamento.

5. Nel caso in cui penda procedimento civile o amministrativo per gli stessi fatti oggetto di contestazione disciplinare, la sospensione è facoltativa.

⁹ art. 653. Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare: 1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso. 1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

¹⁰ Art. 444, primo comma c.p.p. Applicazione della pena su richiesta. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria

Art. 31 - Sospensione del procedimento disciplinare -

1. Il Consiglio di Disciplina, aperto il procedimento disciplinare, può disporre in ogni momento la sospensione, in attesa dell'esito dell'eventuale giudizio penale pendente avanti all'Autorità Giudiziaria per i medesimi fatti oggetto dell'apertura del procedimento disciplinare.

2. Nella deliberazione di sospensione, che dovrà contenere gli stessi elementi previsti per la deliberazione di archiviazione e di sanzionamento, ma potrà essere succintamente motivata, l'iscritto deve essere invitato a comunicare obbligatoriamente e tempestivamente al Consiglio di Disciplina l'esito di ogni grado del giudizio del procedimento penale dal momento in cui ne ha conoscenza.

3. Il Consiglio di Disciplina deve fissare e notificare alle parti interessate la prosecuzione del procedimento entro il termine di mesi tre dalla conoscenza effettiva da parte del Consiglio stesso della cessazione della causa di sospensione o del passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia avanti all'Autorità Giudiziaria.

4. Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.

Art. 32 - Prescrizione dell'azione disciplinare -

1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento e/o comportamento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare.

2. La notifica dell'avvenuta apertura del procedimento disciplinare interrompe il decorso della prescrizione di cui al precedente comma 1 e determina la decorrenza di un nuovo termine prescrizioneale quinquennale.

3. Nel caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale la prescrizione dell'azione disciplinare decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale ed è pertanto irrilevante il decorso del quinquennio dalla data di commissione del fatto alla data di apertura del procedimento poiché solo dalla data in cui la sentenza penale, alla quale va equiparata quella di patteggiamento, diventa irrevocabile, si verifica il presupposto per l'obbligo dell'esercizio dell'azione disciplinare.

TITOLO IV

ESECUZIONE DELLE DECISIONI DISCIPLINARI

Art. 33 - Esecutività delle decisioni del Consiglio di Disciplina -

1. Avverso le delibere sanzionatorie del Consiglio di Disciplina dell'O.R.G. Lombardia è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale di Disciplina del C.N.G. che, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della legge 12.11.1990, n° 339, ha effetto sospensivo.

2. Nel caso di sospensione dall'esercizio della professione, la decorrenza degli effetti della sanzione deve essere differita alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito dalla normativa vigente per la presentazione del ricorso al Consiglio Nazionale di Disciplina.

3. La comunicazione della applicazione della sanzione va effettuata a cura del Consiglio dell'O.R.G. Lombardia decorsa la scadenza del termine per il ricorso al Consiglio Nazionale di Disciplina.

4. Nel comunicare l'applicazione della sanzione il Consiglio dell'O.R.G. Lombardia, nel caso di sanzione della sospensione dall'esercizio della professione, dovrà indicare anche il periodo di esecutività della stessa e quindi la data di decorrenza ed il termine.

5. Nel caso di ricorso avverso la sanzione comminata dal Consiglio di Disciplina dell'O.R.G. Lombardia, successivamente alla deliberazione del Consiglio di Disciplina Nazionale la sanzione, se confermata, diventa provvisoriamente esecutiva.

6. Avverso la deliberazione del Consiglio di Disciplina Nazionale l'iscritto può, nei termini e con le modalità previste dai commi 4, 5, 6, 7 ed 8 dell'art. 6 della legge 339/1990, proporre ricorso giurisdizionale.

7. Nel caso di mancata impugnazione nei termini dinanzi alla competente Autorità Giurisdizionale della deliberazione di conferma della sanzione del Consiglio di Disciplina Nazionale, ovvero in caso di mancata impugnazione della decisione del Tribunale e/o della Corte di Appello di conferma della deliberazione del Consiglio di Disciplina Nazionale, la sanzione diventa definitiva ed esecutiva.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Approvazione -

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Disciplina dell'Ordine Regionale dei Geologi della Lombardia nella seduta del 16/05/2018. con delibera n° 16/2018.

Art. 35 - Rinvio -

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente regolamento si debbono intendere richiamate ed applicabili le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 25.07.1966, n° 312; art. 6 della legge 12.11.1990, n° 339; Nuovo Codice Deontologico dei geologi; all'art. 8 del D.P.R. 7.08.2012, n° 137; al regolamento per la designazione dei componenti di Consigli di Disciplina Territoriali e Nazionali del Consiglio Nazionale dei

Geologi approvato con delibera del 23.11.2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n° 23, del 15.12.2012.

2. Per quanto non espressamente previsto nelle norme indicate al precedente comma si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice di Procedura Civile.

